

# La tutela del clima: prospettive di intervento punitivo

Atti della giornata di studi del 13 giugno 2025,  
conclusiva dei lavori dell'unità fiorentina  
del progetto di ricerca Prin-Pnrr  
«*Climate change and criminal law: from environmental  
protection to climate risk governance*»

*a cura di*  
Gianfranco Martiello



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

*Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, Missione 4  
Componente 2 Investimento 1.1 cod. progetto P20228SH3E CUP  
B53D23032520001 – Progetto PRIN 2022 PNRR «Climate change and  
criminal law: from environmental protection to climate risk governance»*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

© Copyright 2026

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

*Distribuzione*

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

*Promozione*

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884677516-0

ISSN 2283-5296

Il presente PDF con ISBN 978-884677558-0 è in licenza **CC BY-NC**



## INDICE

### *Premessa*

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Diritto penale “del clima”, o diritto penale che deve necessariamente “acclimatarsi” al « <i>Green deal</i> »? | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### PRIMA SEZIONE

#### LA “GIUSTIZIA CLIMATICA” IN PROSPETTIVA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

##### Esiste un diritto individuale ad un clima sicuro nell’ordinamento internazionale?

*Laura Magi* 23

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. La domanda di ricerca: il clima come bene giuridico distinto dall’ambiente da tutelare penalmente                                                   |    |
| 2. Il contenuto di un (ipotetico) diritto individuale al clima nell’ordinamento internazionale                                                         | 23 |
| 3. Il diritto individuale ad un ambiente pulito, sano e sostenibile include il diritto ad un clima sicuro?                                             | 27 |
| 4. Il diritto ad un clima sicuro come parte del diritto alla vita privata nella sentenza <i>Klimaseniorinnen</i> della Corte europea dei diritti umani | 30 |
| 5. Considerazioni conclusive                                                                                                                           | 31 |

##### L’approccio italiano al contenzioso climatico

*Alessio Scarcella* 33

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Inquadramento generale                                                       | 33 |
| 2. Fonti e principi                                                             | 33 |
| 3. Tipologie e fasi del contenzioso climatico                                   | 35 |
| 4. Il contenzioso climatico in Italia                                           | 35 |
| 4.1. Il caso <i>A Sud et al.</i> (“ <i>Giudizio Universale</i> ”) c. Italia     | 36 |
| 4.2. Il caso <i>Greenpeace Italia, ReCommon</i> e altri c. ENI S.p.A., MEF, CDP | 36 |
| 4.3. Il caso <i>ILc/Ministero Interno e PG c/o Corte d’appello di Ancona</i>    | 38 |
| 4.4. Il contenzioso climatico davanti alla giustizia amministrativa             | 40 |
| 5. Considerazioni conclusive                                                    | 41 |

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| La società civile contro gli stati:<br>bilancio, prospettive e limiti della giustizia climatica<br><i>Giacomo Vivoli</i>                                     | 45 |
| 1. Giustizia climatica: un fenomeno recente e sfuggente                                                                                                      | 45 |
| 2. <i>Urgenda</i> , <i>Affaire du Siècle</i> e <i>Neubauer</i> : tre storiche sentenze “positive”. Lo Stato viene condannato per inadeguata azione climatica | 47 |
| 3. Il c.d. <i>Giudizio Universale</i> : la sentenza “negativa” del Tribunale civile di Roma                                                                  | 54 |
| 4. L’importanza dei meccanismi processuali nella giustizia climatica. Una conferma indiretta                                                                 | 56 |
| 5. Una nuova stagione della giustizia climatica in ambito UE: il regolamento n. 1119/2021 e i PNIEC statali                                                  | 61 |

## SECONDA SEZIONE CLIMA E DIRITTO PENALE

|                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Climate change</i> e criminalizzazione dell’attività di protezione civile:<br>alla ricerca di un equilibrio complesso<br><i>Francesco D’Alessandro</i> | 73  |
| 1. Il cambiamento climatico e l’evoluzione del rischio penale nell’attività di protezione civile                                                          | 73  |
| 2. Dimensioni e tipologie del fenomeno di criminalizzazione                                                                                               | 77  |
| 3. I punti maggiormente critici nell’allocazione della responsabilità: l’individuazione dei responsabili e l’accertamento della colpa                     | 79  |
| I reati climatici alla prova dei principi penalistici<br><i>Dario Micheletti</i>                                                                          | 89  |
| 1. Il vincolo dei principi sulle aree d’intervento penale                                                                                                 | 89  |
| 2. L’inafferrabile offensività del reato climatico tra gigantismo e illecito di mera disobbedienza                                                        | 90  |
| 3. La legalità del reato climatico tra vaghezza e accessorialità amministrativa                                                                           | 92  |
| 4. L’ascrizione del reato climatico tra ineffettività e impunità                                                                                          | 94  |
| 5. Una breve conclusione                                                                                                                                  | 95  |
| Le opzioni in campo per un futuro “diritto penale del clima”<br><i>Licia Siracusa</i>                                                                     | 97  |
| 1. <i>Focus</i>                                                                                                                                           | 97  |
| 2. Il clima e l’ambiente: due beni giuridici distinti                                                                                                     | 97  |
| 2.1. La prospettiva penalistica                                                                                                                           | 102 |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. I possibili modelli di tutela penale del clima: l'opzione del ricorso al diritto penale ambientale | 104 |
| 3.1. L'opzione autonomistica                                                                          | 107 |
| 4. I punti deboli del «diritto penale del clima»                                                      | 110 |
| 5. Bilanci e prospettive per il futuro                                                                | 115 |

Considerazioni *de lege lata* e *de lege ferenda* di fronte  
ad un “futuribile” diritto penale del clima

*Giulia Rizzo Minelli* 119

|                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Premessa introduttiva e di metodo: l'oggetto dell'indagine                                                                                                                                       | 119 |
| 2. Sulla possibilità di considerare il clima quale autonomo bene giuridico                                                                                                                          | 121 |
| 3. Sulla modalità attraverso cui offrire tutela penale al clima                                                                                                                                     | 124 |
| 3.1. <i>Segue</i> : sul possibile ricorso a fattispecie incriminatrici <i>ad hoc</i> : opportuni-<br>tà o rischi per la legalità penale?                                                            | 127 |
| 4. Possibili soluzioni alternative                                                                                                                                                                  | 130 |
| 4.1. <i>Segue</i> : sulla possibile implementazione di una tutela penale “indiretta”                                                                                                                | 131 |
| 4.2. <i>Segue</i> : il ricorso al diritto amministrativo in chiave sanzionatoria                                                                                                                    | 133 |
| 5. Sul ruolo del diritto penale internazionale nella individuazione di profili di<br>responsabilità delle persone fisiche e degli enti in caso di compromissioni<br>climatiche a loro riconducibili | 134 |
| 6. Qualche considerazione conclusiva                                                                                                                                                                | 139 |

TERZA SEZIONE

CONTRIBUTI DEGLI STUDI SVOLTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO  
IL PROGETTO NAZIONALE PRIN-PNRR «CLIMATE CHANGE AND CRIMINAL LAW:  
FROM ENVIRONMENTAL PROTECTION TO CLIMATE RISK GOVERNANCE»

Quale lessico per un nuovo bene giuridico? Il caso del “clima”

*Arianna Festinese* 145

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Il difficile cammino verso un diritto penale climatico                                                             | 145 |
| 2. Clima: le parole per dirlo con la scienza                                                                          | 147 |
| 3. L'espressione che descrive l'evento: i fenomeni meteorologici estremi                                              | 148 |
| 4. Le espressioni che descrivono le cause: l'inquinamento atmosferico e il cam-<br>biamento climatico                 | 150 |
| 5. Le <i>espressioni</i> per indicare l'incidenza dell'uomo: <i>attribution science</i> e <i>carbon<br/>footprint</i> | 155 |
| 6. Un'autonoma tutela penale per il clima?                                                                            | 157 |

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Azione e reazione: una prospettiva per l'intervento del diritto punitivo sul clima alla luce della Direttiva UE 2024/1203                                   |     |
| <i>Giuseppe Mazza</i>                                                                                                                                       | 165 |
| 1. Introduzione                                                                                                                                             | 165 |
| 2. "Clima" e "Cambiamento climatico" aspetti strutturali di un fenomeno naturale (antropicamente) condizionato                                              | 166 |
| 3. Le fonti sovranazionali sul clima, la necessità di tutela e le istanze proposte per un "diritto punitivo climatico"                                      | 170 |
| 4. La Direttiva UE/2024/1203: caratteristiche generali dell'intervento                                                                                      | 173 |
| 4.1. La prospettiva dell'azione: gli obblighi di incriminazione e l'incidenza sul clima                                                                     | 177 |
| 4.2. La prospettiva della reazione: le conseguenze penali e l'intervento preventivo                                                                         | 184 |
| 5. Conclusioni                                                                                                                                              | 187 |
| La tutela penale del clima:<br>uno sguardo ai possibili modelli di incriminazione                                                                           |     |
| <i>Clementina Colucci</i>                                                                                                                                   | 193 |
| 1. Il clima e il suo cambiamento: le ragioni della tutela                                                                                                   | 193 |
| 2. Una notazione preliminare: i concetti di "clima" e di "cambiamento climatico"                                                                            | 194 |
| 3. Il cambiamento climatico come "evento"                                                                                                                   | 195 |
| 4. La neutralità climatica come "evento" alternativo                                                                                                        | 198 |
| 5. La rivalutazione del disvalore d'azione nei "delitti climatici" e l'incriminazione delle condotte clima-alteranti: possibile soluzione o nuovi problemi? | 199 |
| 6. Tutela integrata e l'interazione tra disciplina amministrativa e norma penale: l'umbratile confine tra lecito e illecito                                 | 202 |
| La genesi del reato di ecocidio. L' <i>écocide</i> del codice penale francese:<br>possibile modello di incriminazione o diritto penale simbolico?           |     |
| <i>Carolina Fontani</i>                                                                                                                                     | 207 |
| 1. Le origini socio-politiche dell'ecocidio                                                                                                                 | 207 |
| 2. Una definizione "difficile" a livello giuridico: l'esperienza del diritto internazionale                                                                 | 209 |
| 3. La fattispecie di <i>écocide</i> nel sistema penale francese                                                                                             | 215 |
| 4. L'ecocidio nel prisma della Direttiva UE 2024/1203                                                                                                       | 220 |
| 5. Le futuribili sorti del "nuovo" ecocidio eurounitario in Italia: rilievi e conclusioni                                                                   | 231 |

---

|                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Ecocidio e tutela penale del clima in prospettiva comparatistica,<br/>alla luce delle disposizioni della Direttiva UE 2024/1203</i><br><i>Francesco Macrì</i> | 243 |
| 1. Introduzione                                                                                                                                                  | 243 |
| 2. L' <i>ecocidio</i> nella Direttiva ambientale UE del 2024 e nella Convenzione del<br>CdE del 2025                                                             | 245 |
| 2.1. La Direttiva UE 2024/1203                                                                                                                                   | 246 |
| 2.1.1. Luci e ombre della disciplina dell' <i>ecocidio</i> nella ECD 2024                                                                                        | 249 |
| 2.2. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente<br>del 14 maggio 2025                                                                  | 253 |
| 3. <i>Ecocidio</i> e tutela penale del clima negli ordinamenti di Svezia e Polonia                                                                               | 254 |
| 3.1. L'ordinamento svedese                                                                                                                                       | 254 |
| 3.2. L'ordinamento polacco                                                                                                                                       | 256 |

## Premessa

### DIRITTO PENALE “DEL CLIMA”, O DIRITTO PENALE CHE DEVE NECESSARIAMENTE “ACCLIMATARSI” AL *GREEN DEAL*?

Quando, nell'autunno del duemilaventidue, mi venne offerto di contribuire ad una domanda di finanziamento PRIN-PNRR avente ad oggetto future prospettive di un intervento penale di contrasto al cambiamento climatico, non nascondo che la mia iniziale reazione fu contrastante, e – devo ammetterlo – maggiormente propensa a declinare la proposta, piuttosto che ad accettarla. Se, infatti, il tema del cambiamento climatico stava indubbiamente diventando sempre di più *à la page*, e quindi attraeva magneticamente il mio interesse conoscitivo per così dire “laico”, nell'ottica del “chierico”, invece, l'accoppiare «diritto penale» e «clima» mi sembrava un'operazione mentale esotica, se non addirittura esoterica. Nella mia ingenuità – che a breve si rivelò essere, senza infingimenti, vera e propria ignoranza nel senso etimologico del termine – ritenevo infatti che l'ultima frontiera della tutela penale del nostro ecosistema fosse rappresentata dalla salvaguardia dell'ambiente, sebbene intuissi che questa non potesse concettualmente sovrapporsi, almeno nella sua totalità, a quella del clima. In fin dei conti, non era passato poi moltissimo tempo da quando, per mezzo del d.lgs. n. 68/2015, il legislatore aveva introdotto nel codice penale i così detti «ecodelitti», riportando così il tema della tutela ambientale al centro dell'attenzione dei penalisti. Ed ancora in pieno svolgimento risultava, d'altronde, il dibattito su quali avrebbero potuto essere le ricadute anche sul versante sanzionatorio – sia in termini di legittimazione del materiale normativo esistente che di una sua possibile implementazione *de iure condendo* – della legge costituzionale n. 1/2022. Solo una manciata di mesi prima, del resto, quest'ultima aveva promosso appunto l'«ambiente» a valore espressamente rilevante sul piano costituzionale (art. 9 Cost.), nonché a limite, altrettanto esplicito, all'esercizio dell'attività economica (art. 41 Cost.). Insomma: mi ritrovavo nella classica situazione descritta da Manzoni di chi, beatamente, si interroga sulla identità di Carneade.

Attratto più da una sfidante curiosità che da un convinto moto di adesione al progetto, decisi di accettare la proposta, e quindi di cominciare a formare un piccolo gruppo di lavoro, che sarebbe poi diventato l'unità operativa “fiorentina” della Ricerca, insieme a quelle di Bologna e di Padova. E fu sufficiente un lasso di tempo tutto sommato breve per acquisire la consapevolezza di come quella “frontiera” penalistica, o comunque sanzionatorio-punitiva, che avevo inizialmente collocato sulla linea della salvaguardia del solo ambiente si fosse in realtà spostata ben oltre, anche se ad onore del vero – ma valga soltanto come attenuante generica e non già come causa di giu-



stificazione – di un tale scarrocciamento si era sin lì forse maggiormente dibattuto più all'estero che in Italia. Ad esempio, in Spagna, Nieto Martín aveva già invitato – riproponendo sagacemente il titolo di un noto *catastrophic movie* di qualche anno prima – a “non alzare lo sguardo”, interrogandosi sulla possibilità di riconoscere al clima il rango di bene giuridico attorno al quale costruire una tutela penale<sup>1</sup>; in Germania, Satzger e von Maltitz non avevano esitato a parlare, in modo provocatoriamente esplicito, di «*Klimastrafrecht*», studiando, in prospettiva olistica, come l'interazione tra divieti e sanzioni avrebbe potuto fornire una valida «*Grundlage*» sulla quale discutere scientificamente la costruzione, appunto, di un «diritto penale del clima»<sup>2</sup>; ma il dato forse meno atteso è stata la constatazione di come una vasta parte della dottrina internazionalista discutesse, ed ormai da tempo, sull'opportunità ma anche sulla stessa giuridica possibilità di costruire un crimine internazionale di «ecocidio», che, d'altra parte, il coraggioso – o forse ingenuo – legislatore francese aveva provveduto a tipizzare nel duemilaventuno, inserendo nel «*Code de l'environnement*» il pretenzioso delitto, appunto, di «*écocide*».

Proprio mentre la Ricerca aveva cominciato a muovere i più sicuri passi, il legislatore europeo si è mosso, varando un atto normativo che, di fatto, ha contribuito significativamente a rilanciare gli studi sulla possibile strutturazione di un diritto penale climatico, ai quali ha fornito una più stangibile sponda. La direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/1203 dell'11 aprile 2024, infatti, sebbene intitolata segnatamente alla «Tutela penale dell'*ambiente*», contiene, in realtà, più di un riferimento – anche di natura penalistica – che, aben vedere, non è difficile riportare sostanzialmente alla salvaguardia del clima. Mi limito qui a ricordare, ad esempio, come, parlando degli scopi che la direttiva intende perseguire anche attraverso il ricorso al diritto penale, il «Considerando» n. 17 richiami pure la «lotta contro i cambiamenti climatici», così come è alla «accelerazione dei cambiamenti climatici» che il «Considerando» n. 23 lega la necessità di considerare la «transizione verde» come «obiettivo fondamentale del nostro tempo». Ma non si tratta solo di assonanze espressive. Il «Considerando» n. 21 dispone che «[i] reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva possono comportare conseguenze catastrofiche, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull'ambiente o incendi boschivi su vasta scala», specificando poi che, laddove tali illeciti penali «provoc[assero] la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto, oppure provochi[no] danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua», essi dovrebbero costituire reati «qualificati» e, pertanto, risultare «puniti

<sup>1</sup> Il riferimento è A. NIETO MARTÍN, Don't look up: le risposte del diritto penale alla crisi climatica, in *Sist. pen.*, 2022, n. 10, p. 47 ss.

<sup>2</sup> Alludo a H. SATZGER, N. VON MALTITZ, *Das Klimastrafrecht. Ein Rechtsbegriff der Zukunft*, in *ZStW*, 2021, Band 33, p. 1 ss., e successivamente, a cura degli stessi autori, *Klimastrafrecht. Die Rolle von Verbots- und Sanktionsnormen im Klimaschutz*, Nomos, Baden-Baden, 2024.

con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva». E tali «reati qualificati», chiarisce ulteriormente il legislatore comunitario, ben «possono comprendere condotte paragonabili all'«ecicidio», che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali». Coerentemente, l'articolato della direttiva n. 1231 prevede che, ove intenzionali, debbano necessariamente essere considerati dagli Stati come – appunto – «qualificate» una serie di specifiche condotte, laddove esse provochino «la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat», ovvero «danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque» (art. 3, par. 3). Ma se così è, difficile diviene allora non scorgere dietro a tali specificazioni del legislatore comunitario l'emergere di figure criminose che proiettano il danno in una dimensione scalare quali/quantitativa tale da apparire irriducibile a quella del solo ambiente esistente al *tempus commissi delicti*.

Tali stimoli sono stati prontamente raccolti anche dalla dottrina italiana, che ha prontamente contribuito al dibattito originato da tali *desiderata* comunitari con una serie davvero ampia di contributi<sup>3</sup>. Ne è derivata una riflessione scientifica ricca ed articolata, nel cui ambito, almeno a chi scrive, ha particolarmente colpito la sottolineatura dei non insignificanti “costi” – in termini di tensione con i principi di garanzia propri della disciplina – che un futuro diritto penale del clima parrebbe dovere necessariamente scontare. Il che, del resto, non può stupire più di tanto. Ovvio appare, infatti, che, laddove ad una tutela penale efficace aspirino oggettività «ad ampio spettro», come è quella del clima, non è possibile per il legislatore limitarsi alla previsione di soli reati ad evento dannoso. Questi ultimi, infatti, interverrebbero per forza di

<sup>3</sup> Nella dottrina nostrana, già nello stesso anno di emissione della direttiva *de qua*, v. ad esempio N. BALDELLI, *La valorizzazione della responsabilità degli enti nella nuova direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: brevi note 'de iure condendo'*, in *Lexambiente*, 2024, n. 4, p. 61 ss.; M. DI SALVO, *Una prima disamina della Direttiva (UE) 2024/1203 in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Diritto.it* (31 luglio 2024); R.E. OMODEI, *La Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e le sfide (irrisolte) dell'armonizzazione sanzionatoria: il caso degli illeciti in materia di rifiuti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2024, p. 446 ss.; E. PENCO, *Soglie di punibilità e modelli di selezione quantitativa dell'illecito nella nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Lexambiente*, 2024, n. 3, p. 27 ss.; D. PERRONE, *“Think globally, act globally”: obiettivi e vincoli della direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2024, p. 500 ss.; A. PUCCIO, *La nuova “Direttiva ambiente” (UE 2024/1203) è entrata in vigore*, in *Amb. & Svil.*, 2024, n. 5, p. 330 ss.; C. RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva ue 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato: novità e prospettive di riforma*, in *Lexambiente*, 2024, n. 2, p. 67 ss.; C. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, *ivi*, p. 39 ss.; C.S. THUN HOHENSTEIN WELSPERG, *La nozione di condotta “illecita” nella nuova Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2024, p. 422 ss.; C. VALBONESI, *La ricerca di una tutela sovranazionale dell'ambiente: ascendenze sistematiche e prospettive applicative del crimine di ecicidio nel contesto eurounitario*, in *Arch. pen.*, 2024, n. 2; D. VILLANI, *È ora di ripensare la tutela penale dell'ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2024, n. 1, p. 370 ss.

cose *ex post* in presenza di macro-accadimenti offensivi, e cioè, in questo caso, di vere e proprie catastrofi, le quali risultano viepiù di non sempre agevole ascrizione causale – almeno secondo le regole dell’ortodossia eziologica penalistica – a ben individuate condotte umane. Si tratterebbe, allora, di allestire una salvaguardia anticipata che si attesti sulla soglia del pericolo astratto, con tutte le problematiche che una tale strategia di tutela – come noto imperniata sugli “stilemi logici” della seriazione dei beni giuridici, della ripetizione di condotte microlesive, del modello ingiunzionale, ecc., che l’art. 3 della direttiva n. 1203 mostra peraltro di non ignorare – di per sé comporta. E ciò, ancor più drammaticamente, se a venire in rilievo fosse una oggettività così evanescente sul piano concettuale come è il clima, le offese al quale risultano di norma ragionevolmente apprezzabili soltanto in una proiezione temporale di certo non breve: i custodi dei canoni di legalità, offensività, ragionevolezza-proporzionalità e colpevolezza sono quindi messi sull’avviso. Il rischio difatti è, in altre parole, che il futuro diritto penale del clima che si sta comunque forgiando si trasfiguri per meglio “acclimatarsi” – mi si perdoni il forse banale gioco di parole – nell’imperante *Weltanschauung* ecologista, che qualche volta, però, è sembrata alimentarsi anche di cieca furia iconoclasta.

Ad onore del vero, non è detto che il lavoro del legislatore nazionale non finisca per produrre il proverbiale «molto rumore per nulla». A ben guardare i *desiderata* espressi negli artt. 3, 4 e 5 della direttiva n. 1203 citata, difatti, non si può escludere che il regolatore domestico possa anche solo limitarsi ad inserire qualche acconcia “aggravante climatica” all’interno della disciplina codicistica degli ecolittanti, e magari ad irrigidire quelle fattispecie criminose che già la Parte V<sup>a</sup> del d. lgs. n. 152/2006 pone segnatamente a tutela dell’atmosfera dalle immissioni ritenute nocive (art. 267 ss.), le quali, almeno a prestare fede alla vulgata scientifica maggioritaria, parrebbero rappresentare la principale causa del cambiamento climatico. Assai più invasivi, invece, potrebbero risultare gli interventi di adeguamento alla direttiva n. 1203 da operare sul d. lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi, che in potenza si presentano come i più probabili “*climate offenders*”.

In effetti, e precipuamente in tema di sanzioni, l’art. 7 della direttiva in discorso prevede che, ove responsabili dei “nuovi” reati, detti soggetti debbano essere necessariamente puniti con sanzioni pecuniarie decisamente severe, che la disposizione comunitaria determina, in base al reato commesso, tanto riferendosi a percentuali del fatturato prodotto l’anno precedente alla violazione, quanto specificando comunque gli importi minimi, che oscillano dai ventiquattro ai quaranta milioni di euro. Di più, il medesimo art. 7 contempla pure – oltre agli obblighi di ripristino ambientale e di risarcimento del danno – una serie di ben nove tipologie di sanzioni di natura extrapecuniaria, alcune delle quali non certo poco invasive (interdizione d’attività, esclusione da finanziamenti pubblici, sorveglianza giudiziaria, chiusura di stabilimenti, ecc.): semplice, allora, risulta comprendere la distanza dai *desiderata* comunitari di quanto contemplato dagli odierni artt. 9 ss. del d. lgs. n. 231/2001. Peraltro, ad oggi risultano ancora in via di

definizione (c'è tempo sino al 26 luglio 2026) quali saranno per le imprese le novità di diritto domestico derivanti dal recepimento della direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/1760, relativa al «dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità» (così detta «direttiva CSDDD»: *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*). Da quanto emerge dall'articolato, comunque, tale direttiva, che si rivolge peraltro alle imprese di grandi dimensioni (art. 2), pone una serie di «obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi» che riguardano, essenzialmente, tutta la catena del valore («attività delle loro filiazioni e [quelle] svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società»). Segnatamente, il diritto interno dovrà introdurre l'obbligo per gli enti interessati di «mappare [...] i settori generali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità» (art. 8), e quindi di allestire «piani d'azione» (modelli organizzativi?) che arrestino gli «effetti negativi» per i valori anzidetti (artt. 10 e 11) e che consentano a chi vi abbia interesse di presentare loro un «reclamo» (art. 14), ma anche quello di approntare un «piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire [...] che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C [...] nonché l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica [...]» (art. 22): il tutto presidiato – ed il punto va rimarcato – da sanzioni amministrative pecuniarie e di “*public shaming*” (art. 27), dalla responsabilità civile (art. 29) e dall'obbligo di riparazione (art. 12).

Nel quadro euro-normativo qui sommariamente accennato, una certa inquietudine per la possibile curvatura repressiva che il legislatore potrebbe in futuro imprimere alla disciplina punitiva in materia di salvaguardia dell'ecosistema non appare del tutto ingiustificata, anche a giudicare dalla recente “avvisaglia estiva”. A tale proposito, infatti, va segnalato come, sebbene passato forse un poco sottotraccia visto il periodo in cui è stato emanato, il d.l. n. 116/2025 abbia inasprito non certo poco la disciplina degli ecodeletti codicistici ed il trattamento penale dei rifiuti di cui agli artt. 255 ss. del d. lgs. n. 152/2006<sup>4</sup>; e ciò – si noti – anche per dare esecuzione ad una nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, intendendo salvaguardare la salute umana dall'insorgenza di gravi patologie collegate a fenomeni di inquinamento su vasta scala del sottosuolo (era il caso della così detta «Terra dei fuochi»), aveva condannato l'Italia anche ad allestire «misure generali in grado di fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno dell'inquinamento in questione»<sup>5</sup>. Ed invero, con il suddetto

<sup>4</sup> Si tratta, più esplicitamente, del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», recentissimamente convertito, con modificazioni, dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147.

<sup>5</sup> Tra i presupposti di adozione del decreto d'urgenza, infatti, il Governo richiama anche, segnatamente, la «esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025», che può leggersi in *Sist. pen.* (14 febbraio 2025), con nota di F. ZIRULIA, *Terra dei fuochi: violato il diritto*

decreto-legge, il legislatore, tra l'altro, ha provveduto in un solo colpo<sup>6</sup>: a) ad innalzare la pena edittale di svariate fattispecie contravvenzionali in materia di rifiuti, nonché a trasformare *denblée* alcune di esse in delitti, punibili anche nella forma colposa e sanzionati con la pena reclusiva; b) a contemplare per essi tanto l'arresto in flagranza differita, esteso pure ai delitti contemplati dagli artt. 452-*bis* («Inquinamento ambientale»), 452-*ter* («Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale»), 452-*quater* («Disastro ambientale»), 452-*sexies* («Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività») e 452-*quaterdecies* («Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti») c.p., quanto l'inapplicabilità della clausola di cui all'art. 131-*bis* c.p.; c) ad inserire tali «nuovi» delitti e quelli codicistici appena richiamati tra le fattispecie-presupposto che possono innescare la responsabilità da reato degli enti collettivi ai sensi dell'emendato art. 25-*undecies* del d. lgs. n. 231/2001, peraltro inasprito anche nella sua dimensione sanzionatoria pecuniaria; d) a munire i delitti degli artt. 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* c.p. di specifiche aggravanti ad effetto speciale nel caso in cui dai fatti criminosi derivino danni estesi a certe componenti ambientali o pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; e) ad includere gli ecodelitti codicistici ed i riformulati delitti in materia di rifiuti nel novero delle fattispecie che, a norma dell'art. 34, comma 1, d. lgs. n. 159/2011, consentono all'Autorità giudiziaria di disporre la misura della «amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni» utilizzabili direttamente od indirettamente per l'esercizio dell'attività criminosa in questione, che indubbiamente, vertendosi ancora in fase di prevenzione, non è certo misura di scarsa incidenza nella vita di un'impresa.

Ma, a questo punto, formulare previsioni sul futuro normativo non conviene più. Davvero troppo alto, difatti, è il rischio di vederle smentite in un batter di ciglia, considerato che l'art. 28 della più volte richiamata direttiva n. 1203 fissa all'ormai prossimo 21 maggio 2026 il termine entro cui gli Stati dovranno conformare alla stessa i propri ordinamenti: le risposte definitive a speranze o timori, quindi, le darà a breve lo stesso legislatore nazionale.

\*\*\*\*\*

Il volume che di seguito pongo all'attenzione del lettore contiene il resoconto in larga misura pedissequo dell'«incontro interdisciplinare» organizzato dall'Unità operativa di Firenze all'interno del Progetto PRIN-PNRR «*Climate change and criminal law: from environmental protection to climate risk governance*», e svolto nel capoluogo to-

*alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza.*

<sup>6</sup> Per una sintetica analisi contenutistica del decreto in parola, v. S. MAGLIA, A. CORRÙ, *Nuove sanzioni per l'illecita gestione dei rifiuti*, in *Lexambiente.com* (4 novembre 2025) e D. COSTA, *Il decreto-legge 116/2025 e la riforma della disciplina dei rifiuti: i nuovi delitti ambientali, i problemi di compatibilità con la disciplina preesistente e gli impatti sulla responsabilità degli enti*, in *giurisprudenzapenale.com* (11 novembre 2025).

scano il 13 giugno 2025. Tale giornata di studio, culmine del lavoro di ricerca intrapreso dal gruppo fiorentino, è nata con l'esplicita intenzione di conseguire tre principali obiettivi. In primo luogo, forte è stata l'esigenza di riportare il tema oggetto di studio anzitutto nella sua ambientazione giuridica per così dire "originaria", ossia nell'alveo del diritto internazionale e del diritto civile, nazionale ed estero, che per primi hanno posto con risonanza pubblica il problema di definire e quindi di fronteggiare – anche per via giudiziaria – il fenomeno del cambiamento climatico. In secondo luogo, non meno pressante è stato il desiderio del gruppo di ricerca, formato in prevalenza da giovani studiosi del diritto penale, di arricchirsi dell'esperienza di chi da più tempo naviga nell'oceano dello *ius criminale*, e che già si era confrontato con le sfide che il diritto penale dell'ambiente, ieri, e quello del clima, oggi, pongono all'attenzione, toccando essi nervi sempre scoperti come quello del bene giuridico, delle tecniche di tutela e – specialmente – della slavaguardia dei principî costituzionali della materia. In terzo ed ultimo luogo, vi era l'aspirazione del gruppo di giovani studiosi a presentare idealmente alla comunità scientifica i risultati del proprio lavoro, e ciò con la precipua intenzione di misurarli, sia con il contributo offerto da studiosi di altri rami del diritto parimenti interessati al tema, sia con la più matura riflessione di chi, nella stessa disciplina, quel campo tematico aveva da più tempo arato, con l'intento di comprendere se la direzione impressa sin lì alla ricerca – aspicabilmente da sviluppare in un prossimo futuro – fosse quanto meno non più errata delle altre possibili. E tali precipui obiettivi hanno trovato plastica trasposizione in altrettante «sessioni» del predetto «incontro interdisciplinare», che a loro volta il lettore ritroverà nella intitolazione delle corrispondenti tre «sezioni» nelle quali si è deciso, coerentemente, di articolare il presente volume.

Forse del tutto immodestamente, ritengo che la Ricerca che – non per particolari meriti, ma solo per incosciente intraprendenza – ho avuto l'onere e l'onore di coordinare abbia già prodotto i frutti da essa realisticamente attendibili, ma se questo volume dovesse cogliere anche l'ulteriore risultato di destare l'attenzione sull'argomento di qualcun altro, stimolandolo aspicabilmente a fare di più e meglio di quanto leggerà in queste pagine, ne saremo tutti davvero onorati.

Gianfranco Martiello  
Firenze, novembre 2025

Questa prefazione non sarebbe né completa e né sincera se non ringraziassi la dott.ssa Carolina Fontani ed il dott. Giuseppe Mazza per il preziosissimo ed instancabile aiuto che mi hanno generosamente offerto nella composizione editoriale del volume.